

Ricorso proposto il 24 gennaio 2022 — Weider Germany/EUIPO — Den i Nosht (YIPPIE!)**(Causa T-45/22)**

(2022/C 109/44)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Weider Germany GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: T. Pfeifer e N. Böhmer, avvocati)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Den i Nosht Ltd (Gorna Oryahovitsa, Bulgaria)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Titolare del marchio controverso:* Ricorrente*Marchio controverso:* Marchio dell'Unione europea denominativo «YIPPIE!» — Marchio dell'Unione europea n. 12 411 567*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Procedimento di annullamento*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 novembre 2021 nel procedimento R 2227/2020-1**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- accogliere il ricorso contro la decisione della divisione di annullamento nel procedimento 36 243 C; e
- condannare l'EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e l'eventuale interveniente (la «Den i Nosht» Limited) alle spese del procedimento di nullità e del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 25 gennaio 2022 — Esedra/Parlamento**(Causa T-46/22)**

(2022/C 109/45)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Esedra (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Vastmans, avvocat)*Convenuto:* Parlamento europeo**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile e fondato;
di conseguenza:
 - annullare la decisione del Parlamento europeo di aggiudicare l'appalto di cui trattasi alla SAS PEOPLE & BABY e di respingere l'offerta della SRL ESEDRA;
 - risarcire la SRL ESEDRA per il danno subito a causa di tale decisione illegittima;

— condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione del Parlamento europeo del 26 novembre 2021, che reca rigetto dell'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della gara d'appalto n. PE PERS 2021 027, relativa alla gestione completa della struttura destinata alla prima infanzia del Parlamento europeo a Bruxelles, sita in rue Wayenberg, e che aggiudica l'appalto alla SAS People & Baby, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziari applicabili al bilancio generale dell'Unione, sulla violazione dell'articolo 170 TFUE, sulla violazione dell'articolo 16.1. del capitolato d'oneri del bando di gara, sulla violazione dei principi generali di diritto e, più in particolare, dei principi de minuto, della motivazione formale e del patere legem ipse fecisti e dell'errore manifesto di valutazione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 3.13. del capitolato d'oneri, sulla violazione del decreto, del 21 febbraio 2019, diretto a rafforzare la qualità e l'accessibilità dei locali d'accoglienza destinati alle la prima infanzia nella comunità francese e del decreto, del 2 maggio 2019, del Governo della comunità francese che fissa il regime di autorizzazione e di sovvenzione degli asili nido, dei servizi dei locali d'accoglienza destinati ai bambini e dei servizi di puericultura indipendenti e/o del decreto, del 22 novembre 2013, del governo fiammingo, recante le condizioni di autorizzazione e la politica di qualità per i servizi di accoglienza per le famiglie e per i gruppi di neonati e bambini, sulla violazione dei principi generali di diritto e, più in particolare, dei principi de minuto, del patere legem ipse fecisti e dell'errore manifesto di valutazione.

Ordinanza del Tribunale del 20 dicembre 2021 — *Première Vision / EUIPO* — *Vente-Privee.com* (PV)

(Causa T-836/19) ⁽¹⁾

(2022/C 109/46)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 45 del 10.2.2020.
